



CORTE DEI CONTI

001929

14SET99

CONTR. COMUNICAZIONI

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

05F274

22 SET. 1999

CONTR. COMUNICAZIONI

OTT. 1999

IL DIRETTORE
Cons. Dott. *D. Salbitani*



Ministero delle Comunicazioni

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 con cui è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, e successive modificazioni e integrazioni

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998 n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998 n. 78, approvativa del "Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto 8 marzo 1999 concernente "Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 1999;

Visto il decreto 21 maggio 1999, e successive modificazioni, con il quale è stata nominata la Commissione prevista dall'articolo 9 del Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri sopracitato;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 14 luglio 1999, n.105, concernente integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive;

Vista la graduatoria dei soggetti che hanno presentato domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito

nazionale formata dalla Commissione nominata con decreto 21 maggio 1999 e successive modificazioni;

Considerato che l'articolo 5, comma 1, del decreto 8 marzo 1999 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni rilascia le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerato che l'emittente EUROPA 7 è stata collocata in posizione utile per il rilascio della concessione richiesta ;

Visto che dalla documentazione prodotta dalla Società risulta che la medesima società è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento n.78/1998 sopracitato per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale;

Visto l'atto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 28 luglio 1999 prot. n. 2866/A99 concernente la verifica delle posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

DECRETA

Articolo 1

- 1 Alla Società CENTRO EUROPA 7 a.r.l. con sede in Roma – Via Archimede 96 codice fiscale 00256020660, P.I. 04887851006, con denominazione EUROPA 7 sono concessi l'installazione e l'esercizio di una rete di impianti di radiodiffusione televisiva a copertura nazionale tra quelle individuate nelle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernenti "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva" citate nelle premesse. La rete di impianti di radiodiffusione, è costituita da impianti ubicati nei siti individuati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, utilizzando un raggruppamento di tre canali di cui uno del gruppo A, uno del gruppo B e uno del gruppo C, tra i 17 canali generici allocati in ciascun sito, con i quali la concessionaria deve assicurare la copertura di almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia. La concessionaria può ottenere la concessione di impianti di diffusione di ERP inferiore a 200 W da installare su siti diversi da quelli indicati dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive che rendano possibile ulteriori coperture del territorio nazionale. A tal fine la concessionaria dovrà presentare , con congruo anticipo, per ciascun impianto , il relativo progetto esecutivo, indicando le caratteristiche di ubicazione e di emissione richieste. La concessione verrà rilasciata per ogni singolo impianto a condizione che dal suo esercizio non derivino situazioni interferenziali e previa acquisizione , da parte

soggetto richiedente, delle necessarie autorizzazioni delle competenti autorità locali, circa gli aspetti sanitari, paesaggistici e ambientali;

L'adeguamento degli impianti alle prescrizioni del piano di assegnazione dovrà avvenire, secondo il programma di adeguamento stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di dodici mesi ove sussistano impedimenti di carattere oggettivo che dovranno essere valutati dal Ministero delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

3. La concessione viene revocata in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2, previa diffida ad adempiere nel termine prestabilito dal Ministero delle comunicazioni.
4. La concessione è comprensiva anche dei collegamenti di telecomunicazione necessari per il trasporto del segnale televisivo tra le sedi di produzione e gli impianti di radiodiffusione. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni ed integrazioni. Tali impianti, se utilizzati per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni, sono separatamente soggetti al pagamento del relativo canone o contributo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n.78.

Articolo 2

1. La concessionaria è tenuta nell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale all'osservanza delle norme vigenti in materia.
2. In particolare la concessionaria è tenuta :
 - a) ad adottare , a proprie spese e senza alcun indennizzo, le misure di sicurezza delle comunicazioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3) della legge 31 luglio 1997, n. 249 e ad eliminare le interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, su prescrizione del Ministero delle comunicazioni ;
 - b) al rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15) della legge 31 luglio 1997, n. 249, con decreto 10 settembre 1998, n.381;

- c) all'osservanza della normativa in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni;
 - d) a mantenere costantemente tutti gli impianti, ivi compresi quelli di collegamento, in uno stato di corretto funzionamento.
- 3 Gli impianti oggetto della concessione devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente e devono essere conformi alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali.
- 4 E' fatto divieto alla concessionaria di apportare modifiche alla funzionalità tecnico operativa degli impianti di radiodiffusione e dei connessi collegamenti di telecomunicazione non preventivamente autorizzate dal Ministero delle comunicazioni.
- 5 Il Ministero delle comunicazioni ha potestà di effettuare controlli e verifiche allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente concessione e dalle leggi vigenti. Per l'esercizio di tale attività la concessionaria è tenuta ad accordare in qualsiasi momento libero accesso alle proprie sedi e impianti agli incaricati dello stesso Ministero.
- 6 La concessionaria è responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio degli impianti.

Articolo 3


1. Oltre le tasse di concessione governativa di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6-agosto 1990, n. 223 è dovuto dalla concessionaria allo Stato un canone annuo di L. 26.536.300 per ciascun bacino di utenza servito, per un importo totale di L. 557.262.300 corrispondente al canone relativo ai 21 bacini di utenza serviti.
2. Alla concessionaria che, all'atto della presentazione della domanda di rilascio della concessione, abbia assunto l'impegno di cui all'articolo 19, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1 dicembre 1998, n.78, è riconosciuta, previa verifica della percentuale di territorio servita con tecnica numerica, la riduzione del canone indicato dal comma 1 del presente articolo in proporzione alla predetta percentuale e, comunque, sino ad un massimo del cinquanta per cento, a condizione che sia stata costituita la fideiussione bancaria di cui all'articolo 19, comma 3, del predetto regolamento.

3. Il canone di concessione è dovuto dalla data di effettivo esercizio degli impianti oggetto della presente concessione.
4. I canoni di cui ai precedenti commi sono modificati sulla base dei criteri e delle modalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 4

1. Il versamento del canone annuo di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale n. 11040011, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il versamento del canone relativo all'anno in corso dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto.
2. Il relativo importo sarà successivamente introitato sul capitolo del bilancio di entrata dello Stato per gli esercizi finanziari corrispondenti agli anni di versamento.
3. Il mancato pagamento del canone di concessione comporta l'estinzione della concessione a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e) del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, fermo restando l'avvio della procedura di riscossione coattiva a norma di legge.

280



Articolo 5

1. La presente concessione ha la durata di sei anni, è rinnovabile e non è trasferibile, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.
2. La concessione può essere rinnovata su richiesta, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le norme sul bollo, presentata almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa, secondo la procedura indicata dall'articolo 12 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto, la concessione è sospesa o revocata al ricorrere delle condizioni indicate nell'articolo 15 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la

radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri e dell'articolo 1, comma 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La concessione si estingue o decade al ricorrere delle condizioni indicate dall'articolo 11, commi 3 e 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.
5. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente concessione siano emanate leggi o regolamenti aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente concessione sarà conseguentemente adeguata.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 28 LUG. 1999

IL MINISTRO
[Handwritten Signature]

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

La presente copia composta di n° 6 fogli è conforme
all'originale emesso da questo ufficio.

~~Esce~~ 28 OTT. 1999

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Laura ARIA
[Handwritten Signature]

Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero delle Comunicazioni

REGISTRO VISTI

al n° 179
Data

Cap. 2563/1 Es. fin. 33

10 SET. 1999
Il Direttore